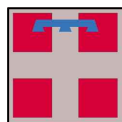


REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA



COMUNE DI PREMIA

PROGETTO DI COLTIVAZIONE IN RIDUZIONE
RISPETTO A QUANTO IN PRECEDENZA
AUTORIZZATO DELLA CAVA DI GNEISS
DENOMINATA "San Rocco"

VARIANTE P.R.G.C.
ai sensi dell'art. 17bis comma 15bis
L.R. 56/77 e s.m.i.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Committente

Soc. Palissandro Marmi S.r.l.

Piazza Aldo Moro n.2
28865 Crevoladossola (VB), IT
Tel +39 0324 338518 - Fax +39 0324 338534
www.gruppotoscomarmi.it
e-mail: palissandro@gruppotoscomarmi.it

Il Tecnico:

Arch. Paolo Ferraris

Via Binda, 134
28845 Domodossola (VB)
e-mail: paolo_ferraris_80@libero.it
pec: arch.paolo.ferraris@pec.it

Settembre 2026

Sommario

1 – PREMESSA:	2
1.1 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE	5
2. RELAZIONE TECNICA	6
2.1 INTERVENTI DELLA VARIANTE ART. 17BIS DENOMINATA “CAVA SAN ROCCO”	6
Estratto TAV.2 int- Planimetria catastale	7
Corografia dell’area con rappresentato la zona di intervento	8
Estratto stradale	8
Estratto geologico del PRGC Vigente	9
Ortofoto dell’area:	9
2.2 VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO	10
2.3 VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART. 31 DELLE N.T.A. DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, APPROVATO CON DCR. N. 122-29783 DEL 21.07.2011	12
2.4 VERIFICA DELLA COERENZA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, APPROVATO CON D.C.R. N. 233-35836 DEL 3 OTTOBRE 2017.	15
3. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA	27

1 – PREMESSA:

Il Comune di Premia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione con D.G.R. n. 70-36293 in data 24/07/1984;. Successivamente sono state apportate le varianti strutturali e varianti parziali elencate nel capitolo seguente.

La società Palissandro Marmi S.r.l ha attualmente la proprietà delle aree oggetto di progetto di coltivazione in riduzione rispetto a quanto in precedenza autorizzato della cava di gneiss denominata "san rocco", subentrando alla società Graniti San Rocco Srl in forza di atto di fusione con incorporazione rep. n. 133772 del 28/12/2015, mentre il terreno censito al foglio 44 mappale 3 è di proprietà comunale.

L'ambito di studio è ubicato nel territorio comunale di Premia, ad una distanza di circa 750 metri in direzione Nord dalla frazione San Rocco, sul versante orografico sinistro del F. Toce, nella fascia altimetrica compresa fra le quote 780 metri s.l.m. circa e 1000 metri s.l.m.

Topograficamente, è localizzata sulla tavoletta I.G.M. "Premia" I N.E. del foglio 15 della Carta d'Italia, in scala 1: 25.000, in corrispondenza delle seguenti coordinate U.T.M. 32TMS52302850.

L'area di coltivazione presenterà una superficie complessiva di 37.318 mq, mentre la superficie dell'area richiesta in autorizzazione sarà pari a 115.926 mq.

Il settore di territorio interessato è raggiungibile percorrendo la S.S. n. 659 della Valle Antigorio-Formazza. Circa 750 metri a Nord della frazione S. Rocco, dopo aver attraversato l'alveo del F. Toce mediante un guado, si devia verso una pista di servizio che conduce direttamente, risalendo il versante sinistro per mezzo di una galleria elicoidale, al piazzale attualmente esistente della cava, posto a quota 967,41 m s.l.m. circa.

A espletamento dell'incarico conferito dalla Soc. Palissandro Marmi S.r.l. si provvede quindi a predisporre la seguente documentazione tecnica relativa alla variante ai sensi del comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e della circolare 4/AMB dell'8 novembre 2016.

La presente variante verrà denominata **"Variante art. 17bis comma 15bis CAVA SAN ROCCO"**.

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17bis

(Varianti semplificate)

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:
 - a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;
 - b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;
 - c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;
 - d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;
- c) la relazione geologico tecnica;
- d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
- e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
- f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
- g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.

Gli aspetti principali della Circolare 4/AMB del 8/11/2016 "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) sono i seguenti:

- Esclusione dalla VAS in base all'art. 6 comma 12 D.Lgs. 152/06
- Onere di produzione documentale richiesto all'istante
- Pronunciamento in conferenza del comune; sempre necessaria motivazione in concreto dell'eventuale diniego
- Deliberazione del Consiglio comunale o delega da parte del Consiglio al rappresentante in conferenza: Sindaco o componente del Consiglio o della Giunta.

La suddetta circolare precisa inoltre che "I termini relativi all'espletamento dell'esame della fattibilità della variante dovranno essere contenuti all'interno dei termini fissati dalla legge – o altrimenti stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della l. 241/1990 – per il procedimento autorizzatorio nell'ambito del quale si inserisce la variante".

La variante verrà quindi introdotta all'interno della conferenza di servizi finalizzata alla valutazione dell'istanza di coltivazione in riduzione rispetto a quanto in precedenza autorizzato della cava di gneiss denominata "san rocco" nel territorio del Comune di Trontano.

La documentazione della presente variante sarà conforme all'allegato B della suddetta circolare e sarà costituita da:

- Relazione Illustrativa
 - Situazione urbanistica del Comune;
 - Motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante;
 - Estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli;
 - Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata;
 - Verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;
 - Eventuale documentazione fotografica.
- Relazioni ed indagini geomorfologiche allegate al progetto di cava
- Tavola estratto PRGC vigente in scala 1:2000;
- Tavole di variante in scala 1:2.000
- Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente, con la stessa simbologia di piano in scala 1:2.000;
- Norme di Attuazione

Il presente documento costituisce la Relazione Illustrativa del progetto preliminare di Variante art. 17bis, comma 15bis, rimandando per i contenuti del progetto agli elaborati allegati alla apposita istanza.

1.1 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

La pianificazione territoriale del Comune di Premia, dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i, è normata come segue:

- Perimetrazione del centro abitato e delimitazione del centro storico, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 87 - 00000 in data 22/08/1978;
- Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dalla Regione con D.G.R. n. 70-36293 in data 24/07/1984;
- Variante al P.R.G.C., approvata dalla Regione con D.G.R. n. 60-29650 in data 16/11/1993;
- Variante al P.R.G.C., approvata dalla Regione con D.G.R. n. 11-29717 in data 27/03/2000;
- Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, 7° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 21/12/2001;
- Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, 7° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 10/06/2003;
- Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, 7° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 22/09/2004;
- Modifica al PRGC, ai sensi dell'art. 17, 8° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 23/09/1997;
- Modifica al PRGC, ai sensi dell'art. 17, 8° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 12/07/2002;
- Modifica al PRGC, ai sensi dell'art. 17, 8° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 10/12/2002;
- Modifica al PRGC, ai sensi dell'art. 17, 8° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 21/02/2003;

- Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale, attualmente vigente, approvata con D.G.R. 17 settembre 2013, n. 19-6366;
- Modifica al PRGC, ai sensi dell'art. 17, 5° comma, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 22/03/2016;
- Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 c. 5 n. 1/2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/04/2021 di adeguamento alla L.R. 19/2004 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo;
- Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 c. 5 n. 2/2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2021.
- Variante ai sensi dell'art. 17 comma 12, lettera a), L.R. 56/77 e s.m.i. - Correzione errore materiale art. 34 NTA approvata con delibera di consiglio comunale n. 24 del 28/11/2022;
- Variante semplificata al PRGC, ai sensi dell'articolo 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. - Rinnovo ed ampliamento della cava di proprietà della ditta Cave Marmi Vallestrona S.r.l. approvata con delibera di consiglio comunale n. 6 del 11/04/2023;

Il Comune è dotato di un Piano di Zonizzazione acustica.

Con deliberazione del C.C. n. 42 del 14/11/2018, si è provveduto ad approvare ed adeguare il Regolamento edilizio comunale al nuovo Regolamento edilizio tipo regionale e con Deliberazione di C.C. n° 11 del 30/04/2019 si è provveduto ad aggiornare l'art. 30 del Regolamento Edilizio;

Non esiste il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).

2. RELAZIONE TECNICA

La variante è predisposta ai sensi dell'art. 17bis comma 15bis è risulta costituita dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa

Estratto Norme tecniche di attuazione, art. 45

Tavola PRGC Vigente - scala 1:2.000

Tavola PRGC Variante - scala 1:2.000

Tavola raffronto PRGC Vigente e Variante - scala 1:2.000

La presente variante non comporta modifiche nelle norme del piano di nuovi articoli in quanto le previsioni trovano attuazione in base agli articoli del P.R.G.C. vigente.

2.1 INTERVENTI DELLA VARIANTE ART. 17BIS DENOMINATA "CAVA SAN ROCCO"

La cava oggetto di perizia di variante è situata in Comune di Premia in località San Rocco.

L'area di cava è raggiungibile percorrendo la S.S. n. 659 della Valle Antigorio-Formazza. Circa 750 metri a Nord della frazione S. Rocco, dopo aver attraversato l'alveo del F. Toce mediante un guado, si devia verso una pista di servizio che conduce direttamente, risalendo il versante sinistro per mezzo di una galleria elicoidale, al piazzale attualmente esistente della cava, posto a quota 967,41 m s.l.m.

Nell'elaborato grafico denominato "TAV.2 Int- Planimetria catastale" datato Marzo 2026, del quale si riporta in seguito uno stralcio, i perimetri vengono rappresentati come segue:

- Perimetro verde: area richiesta in autorizzazione e oggetto di variante allo strumento urbanistico (per la parte non destinata a cava);
- Perimetro di colore rosso: limite area di coltivazione;
- Perimetro marrone: area in disponibilità;
- Perimetro arancione: Limite area precedentemente autorizzata;
- Perimetro viola: limite area di escavazione precedentemente autorizzata



Estratto TAV.2 int- Planimetria catastale

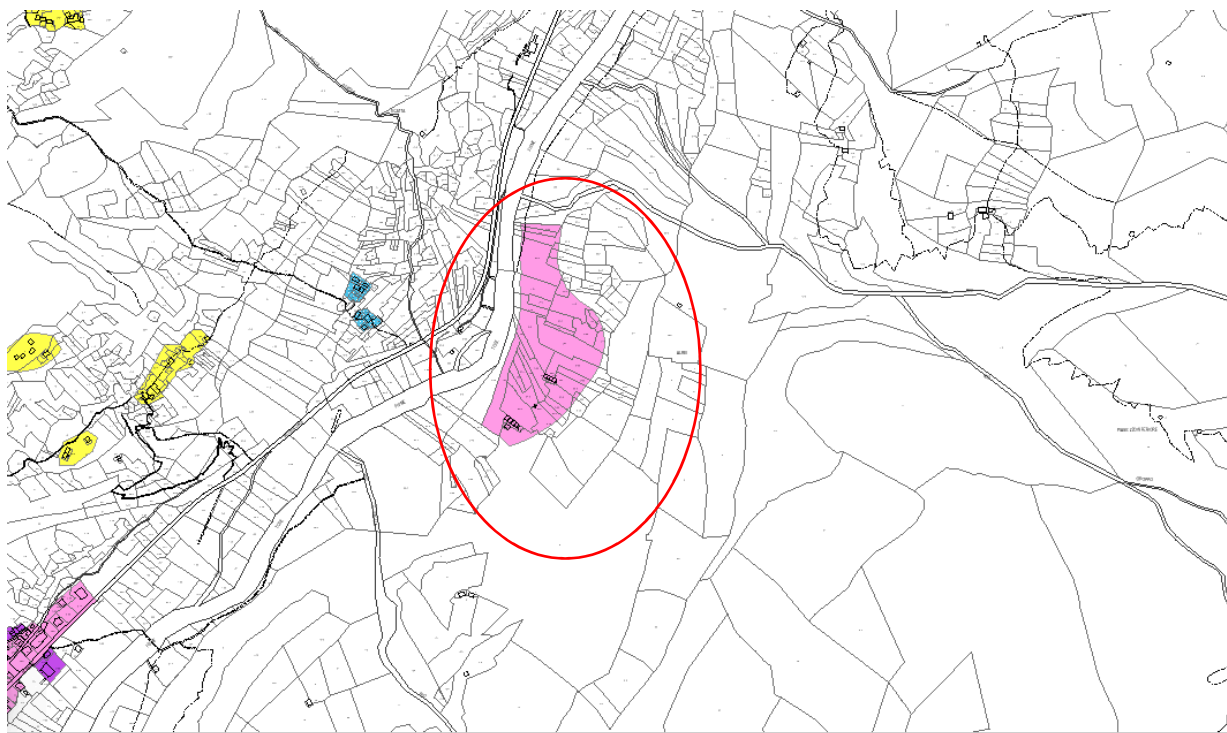
La variante consiste nello stralcio di una parte di area individuata in - Classe ES/A - Attività artigianali esistenti e confermate (ART. 42) e area "Fasce di rispetto degli impianti artigianali" (Art.32 NA) che verranno convertite in "Classe ES/D - Aree per attività estrattive" di cui all'art.45 NTA in continuità con l'area già adibita a cava rappresentata nello strumento urbanistico vigente.

Il progetto di cava prevede una riduzione dell'area di estrazione e dell'area di cava rispetto all'autorizzazione rilasciata dalla provincia del Verbano Cusio Ossola con determinazione n.1194 del 18.11.2019 prorogata da determina dirigenziale n.256 del 20.01.2021.

La variante non comporta modifiche alle norme d'attuazione del PRGC in quanto le previsioni trovano attuazione in base agli articoli presenti nello strumento urbanistico vigente.

Si riporta in seguito corografia, estratto stradale e l'estratto geologico e si rimanda allo specifico capitolo la trattazione della zonizzazione acustica (Cap.3)





Piano Regolatore Vigente - Classi geologiche

- Classe I
- Classe II
- Classe IIIa
- Classe IIIb2
- Classe IIIb3
- Classe IIIb4

Estratto geologico del PRGC Vigente

Ortofoto dell'area:



2.2 VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO

Le aree oggetto di modifica della Variante sono sottoposte a vincolo:

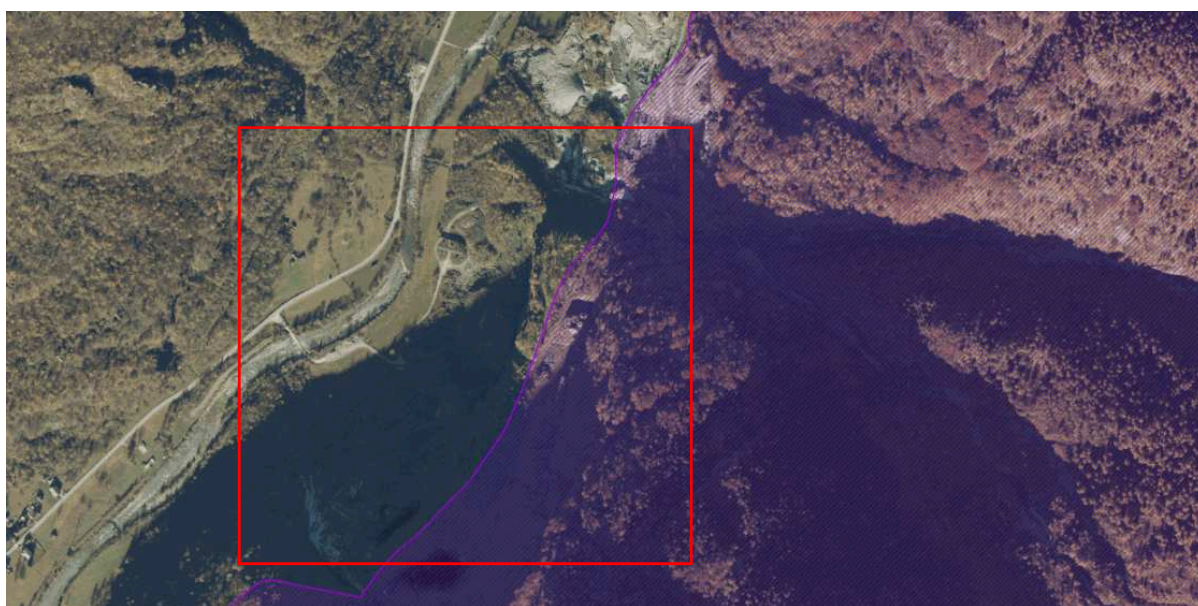
- Ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,
- Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/98 e s.m.i.



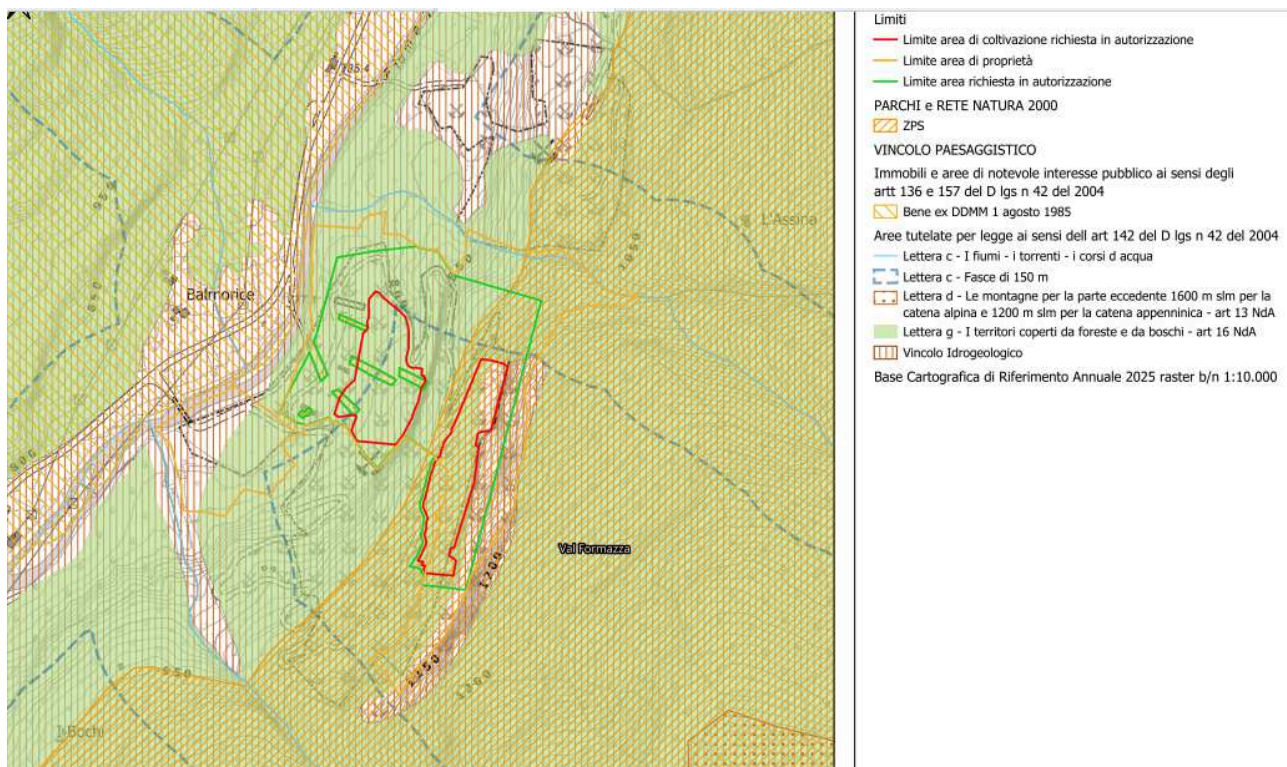
Estratto Piano Paesaggistico Regionale (Tav.P2 Beni paesaggistici)

L'area oggetto di intervento è in parte compresa all'interno ed è circondata da superfici classificate come "territori coperti da foreste e da boschi" ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004, lettera g) – aree in verde nell'immagine precedente e in parte in area classificata ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

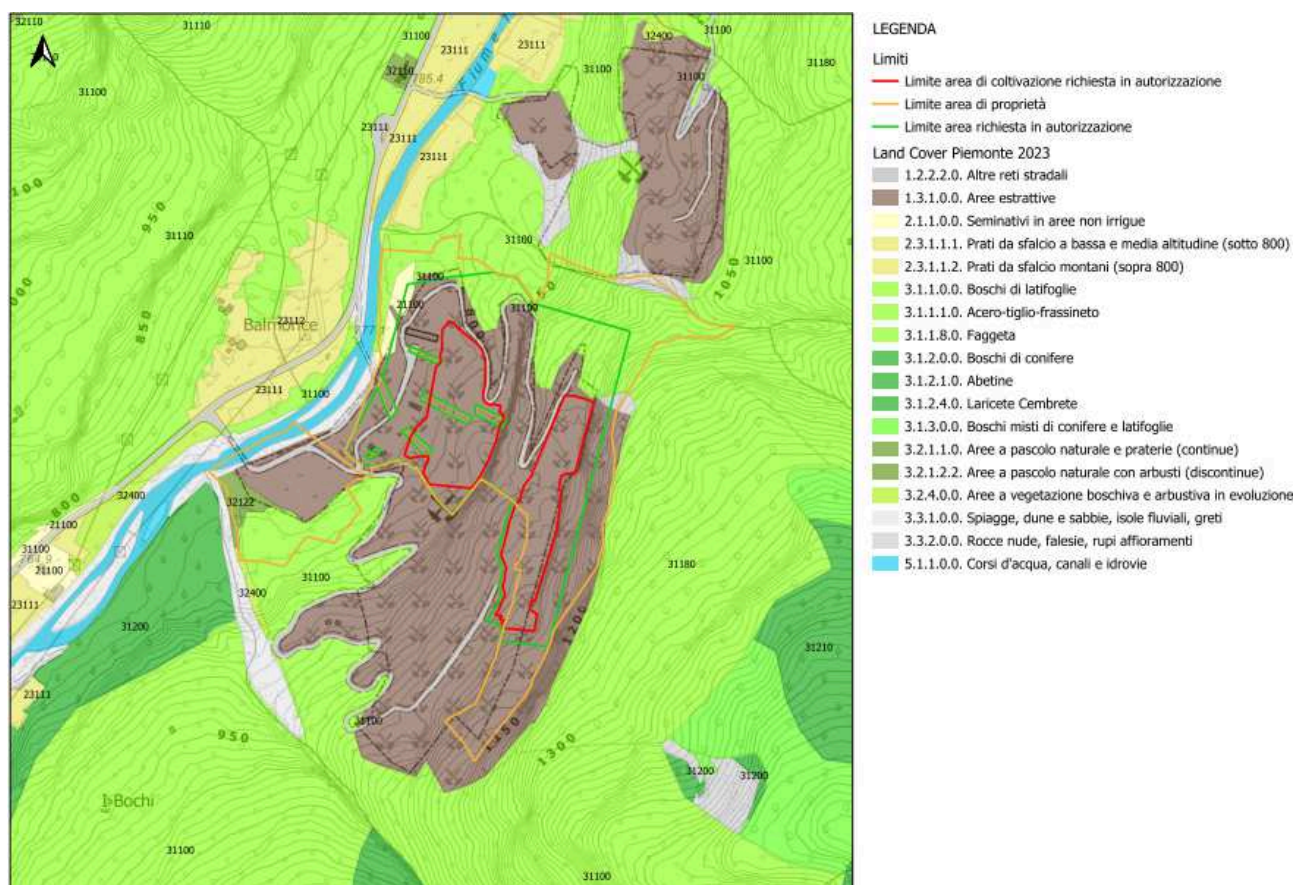
L'area risulta in parte all'interno delle zone a protezione speciale (ZPS) come da estratto del PPR seguente.



Estratto PPR con indicazione delle aree a protezione speciale ZPS



Elaborato con indicazione dei vincoli presenti sul territorio



Carta forestale con indicazione dell'uso del suolo

2.3 VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 31 DELLE N.T.A. DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, APPROVATO CON DCR. N. 122-29783 DEL 21.07.2011

Il Piano Territoriale Regionale Vigente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 prevede all'art. 31 – Contenimento uso del suolo - che (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;

b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;

c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)

(...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente."

La verifica relativa all'art. 31 deve essere effettuata rispetto al dato di Consumo di suolo urbanizzato (CSU).

Dall'elaborato "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte 2022", approvato con DGR N. 2-6683 del 4 aprile 2023, per il comune di Premia individua un CSU pari a 78 ha, CSI pari a 21 ha, CSR pari a 58 ha.

Il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la natura di un territorio, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui l'impermeabilizzazione rappresenta l'ultimo stadio (Eea, 2004). Esso può essere declinato a seconda delle tipologie di uso del suolo che vengono prese in considerazione in:

- consumo di suolo da superficie infrastrutturata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici infrastrutturate a discapito di usi agricoli o naturali;

- consumo di suolo da superficie urbanizzata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici urbanizzate a discapito di usi agricoli o naturali;

- altri tipi di consumo di suolo: suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un'azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.).

Per consentire una valutazione complessiva del fenomeno, tali tipologie possono essere aggregate come segue:

- consumo di suolo reversibile: consiste nella somma degli "Altri tipi di consumo di suolo";

- consumo di suolo irreversibile: consiste nella somma del "Consumo di suolo da superficie infrastrutturata" e del "Consumo di suolo da superficie urbanizzata";

- consumo di suolo complessivo: consiste nella somma del “Consumo di suolo da superficie infrastrutturata”, del “Consumo di suolo da superficie urbanizzata” e degli “Altri tipi di consumo di suolo”.

(...)

Ai sensi dell’art. 35 della L.R. 7/2022 sono state definite alcune precisazioni relative al calcolo del consumo di Suolo:

1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.

2. Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni.

3. I precedenti commi si applicano anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endoprocedimenti già conclusi.

L'allegato 2 alla DGR 2-6683 del 4 aprile 2023, inoltre, definisce più dettagliatamente i requisiti ed i criteri di calcolo della soglia di incremento, se ne riprendono alcuni punti:

“Ai fini del computo dei limiti percentuali in applicazione dell’art. 31 delle Norme del PTR e dell’art. 35 della l.r. 7/2022 si considerano incremento di “consumo di suolo ad uso insediativo le superfici generate dalla perimetrazione di tutte le aree normative edificabili di nuova previsione inserite in sede di variante allo strumento urbanistico ed esterne alle aree già previste dalla pianificazione vigente” (cfr. art. 35 l.r. 7/2022).

Sono escluse da tale computo, come previsto nel glossario sul monitoraggio del consumo di suolo di cui alla DGR 34-1915 del 27 luglio 2015:

- le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico, di cui all’art. 21 e 22 della l.r. 56/1977 e smi.;
- gli impianti sportivi e tecnici anche non pubblici, per le parti classificabili quale consumo di suolo reversibile;
- le strade, ferrovie e altre infrastrutture viarie;
- le cave, le discariche, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con specifico riferimento a quanto contenuto al comma 9 dell'articolo 31, all’interno del quale l’argomento consumo di suolo viene correlato a "nuovi impegni di suolo", "nuovi insediamenti..." e "ampliamento di nuovi insediamenti", il mutamento d’uso (ad es. da produttivo a commerciale), trattandosi di un'area già vigente, non concorre al calcolo del consumo di suolo.

Qualora tale cambio d’uso sia relativo ad aree le cui destinazioni originarie non concorrono al calcolo del consumo di suolo verso un uso che concorre al consumo di suolo, le stesse dovranno invece essere computate ai fini delle soglie previste.”

Al termine dell'attività di estrazione, l'area in oggetto sarà assoggettata a ripristino ambientale, la superficie in questione ricade quindi nelle aree individuate come "consumo reversibile - CSR" ed è esclusa dal computo delle aree oggetto di consumo di suolo ai sensi dell'allegato 2 alla DGR 2-6683 del 4 aprile 2023.

2.4 VERIFICA DELLA COERENZA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, APPROVATO CON D.C.R. N. 233-35836 DEL 3 OTTOBRE 2017.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 approvato con D.C.R. n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte rappresenta lo strumento primario per favorire lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale fondando gli interventi sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente.

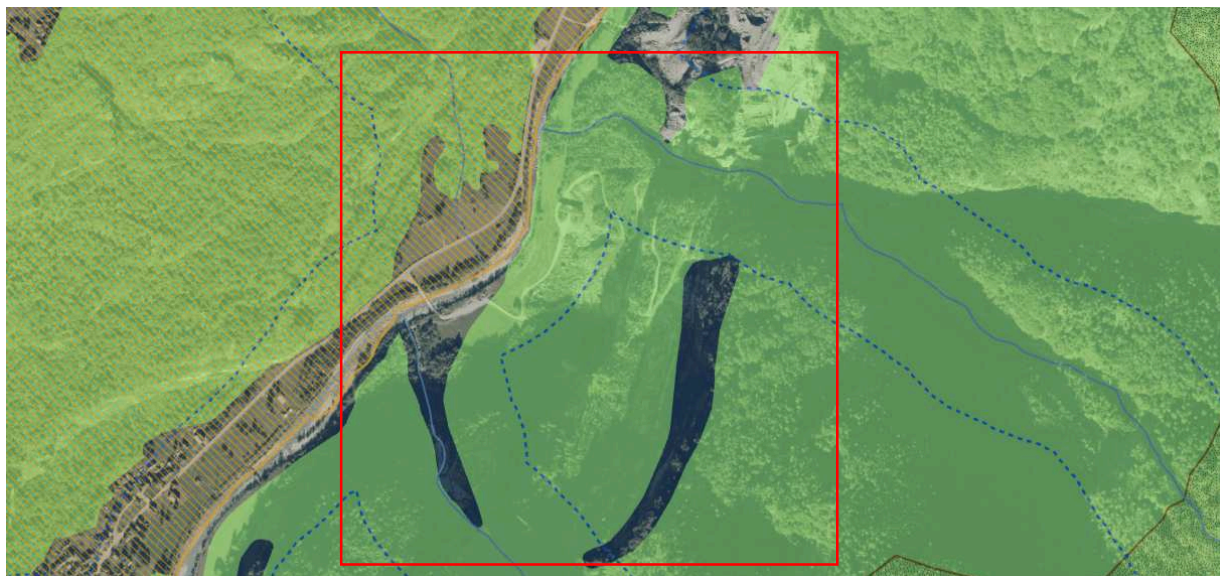
Il PPR individua indirizzi (orientamenti e criteri che riconoscono agli enti territoriali una motivata discrezionalità circa il loro recepimento), direttive (disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale) e prescrizioni (disposizioni con diretta efficacia conformativa, vincolanti e cogenti, sono di immediata attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati).

Il Piano prevede la suddivisione del territorio regionale in 76 "Ambiti di paesaggio" definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di sistemi insediativi, ecc. I relativi caratteri sono stati definiti in apposite Schede di Ambito che indicano tra l'altro gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere e gli indirizzi normativi. A loro volta gli ambiti sono organizzati in "Unità di paesaggio" che ne definiscono l'identità e i caratteri locali. Essi sono articolati secondo 9 tipologie in relazione ai caratteri paesaggistici prevalenti.

Il Comune di Premia appartiene all'"Ambito di paesaggio 3– Valle Antigorio



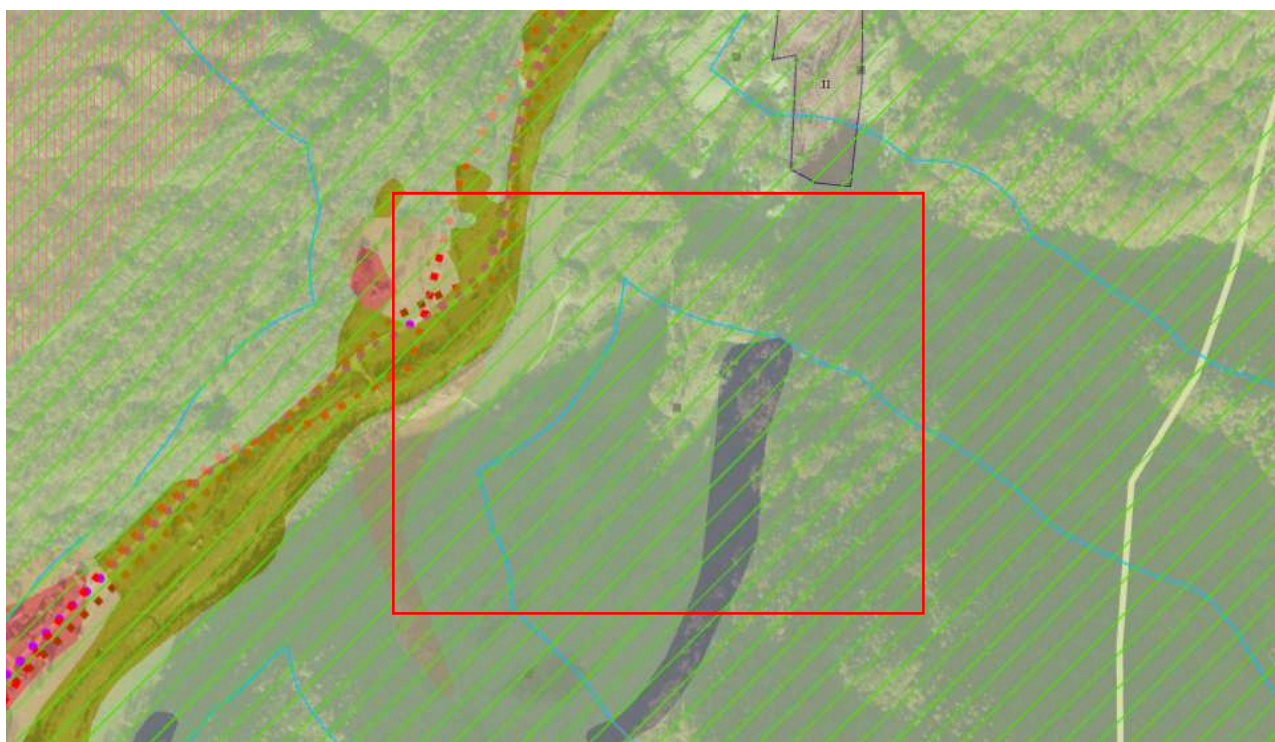
Estratto della Tav.2 Beni paesaggistici tratto dal servizio WebGis della Regione:



Legenda	
	appenninica - art 13 NdA
	Lettera e - I ghiacciai - art 13 NdA
	Lettera e - I circhi glaciali - art 13 NdA
	Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA
	Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
	Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
	Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA

L'area risulta in parte compresa all'interno ed è circondata da superfici classificate come "territori coperti da foreste e da boschi" ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004, lettera g) – aree in verde nell'immagine precedente e in parte in area classificata ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Estratto della Tav.4 Componenti paesaggistiche tratto dal servizio WebGis della Regione:

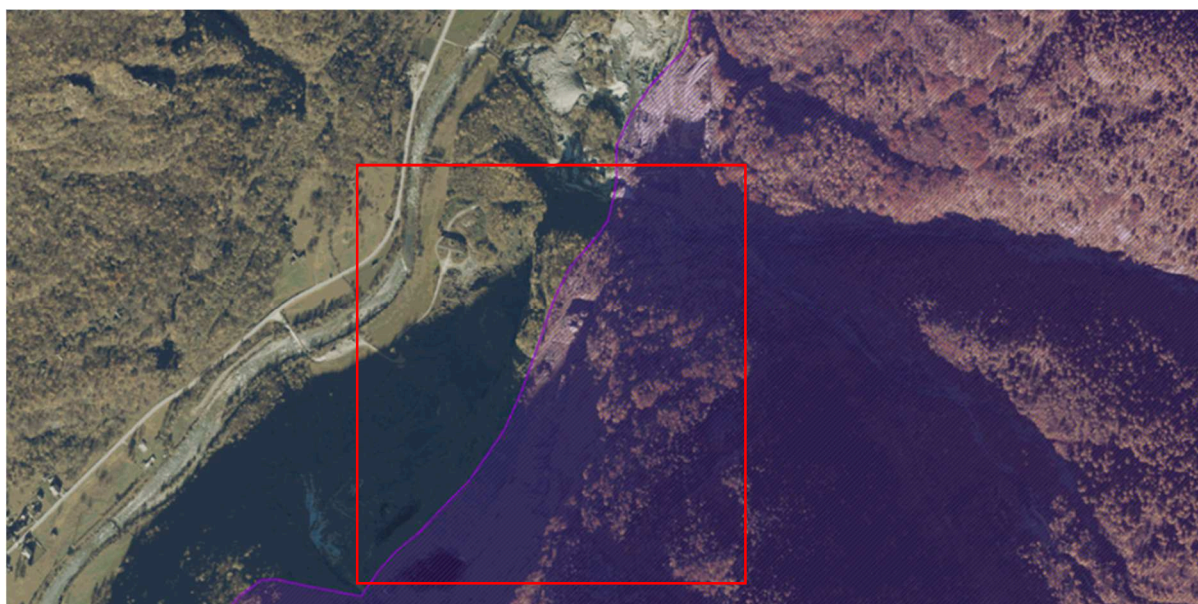


Componenti naturalistico-ambientali

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

L'area ricade in Area di montagna (art.13), zona fluviale interna (art.14) e territori a prevalente copertura boscata (art.16).

Estratto della Tav. P5 tratto dal servizio WebGis della Regione



Legenda

Siti dell'UNESCO, SIC e ZPS della Tavola P5

Core e Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Sacri Monti e Siti Palafitticoli

Buffer zone

Core zone

Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato

Buffer zone

Core zone

SIC e ZSC



ZPS



L'area è in parte ricadente in area ZPS IT1140021- Valle Formazza

Estratto della Tav. P6 tratto dal servizio WebGis della Regione:



Legenda

Alcuni temi della Tavola P6

Paesaggio di alta quota

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale
- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano
- Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino

L'area risulta all'interno del paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola.

Al fine di illustrare la coerenza del progetto con i contenuti del PPR, oltre alla presente relazione illustrativa di riprendono alcuni contenuti del "S.I.A.".

Nello specifico, quindi, rispetto alle norme di PPR:

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Art. 13. Aree di montagna	
Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P4 le aree di montagna costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi. Il Ppr riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali (quali alpeggi, villaggi, ecc.) identificati nella Tavola P4 come morfologie insediative rurali di cui all'articolo 40, strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari e artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna. Nelle aree di montagna, di cui al comma 1, sono altresì inclusi i territori di cui alle lettere d. ed e., comma 1, dell'articolo 142 del Codice rappresentati nella Tavola P2, per i quali si applicano le presenti norme nonché la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica.	
Direttive I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere: a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali; b. la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi; c. la valorizzazione della rete di connessione paesaggistica. I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione delle aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla	L'intervento in progetto consiste in una variante in riduzione dell'area oggetto di attività di escavazione ad oggi esistente e al termine dell'attività il paesaggio e le funzioni montane saranno adeguatamente recuperate e ripristinate.

riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.	
Prescrizioni comma 11 Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4: a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. comma 12 Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi: a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.; b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti; c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi,	La variante è coerente in quanto non sono previsti interventi in contrasto con le prescrizioni dei commi 11, 12 o 13.

limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi; d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove; e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti; f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi	
--	--

contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. comma 13 Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati: a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.	
--	--

Art. 14. Sistema idrografico	
Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto: a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C); b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici; c. delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice	
Direttive All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti: a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi,	Si rimanda allo S.I.A. che per quanto concerne il sito di coltivazione, data la posizione plano-altimetrica dell'area estrattiva rispetto al collettore di fondovalle (F. Toce) nonché rispetto ai due tributari laterali (rio Nassina ed Usella), sono da escludersi potenziali interferenze tra la dinamica dei corsi d'acqua e l'area di coltivazione. L'alterazione del regime idraulico delle acque incanalate può essere dovuto, come già espresso nello studio di impatto ambientale, all'immissione di acque superficiali ruscellanti nell'alveo del F. Toce mediante opere di regimazione. Le portate immesse, non incideranno in maniera significativa sulla portata del F. Toce, ricettore. Le acque di origine meteorica che verranno immesse nell'alveo del F. Toce defluiscono naturalmente nel corso d'acqua recettore mediante linee di ruscellamento concentrato e/o diffuso. Per limitare l'impatto provocato dall'attività di cava sulla componente ambientale acque superficiali, si rimanda agli accorgimenti tecnici previsti nello studio di impatto ambientale

nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.	
Prescrizioni All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di contesti storico architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	Le acque di origine meteorica che verranno immesse nell’alveo del F. Toce defluiscono naturalmente nel corso d’acqua recettore mediante linee di ruscellamento concentrato e/o diffuso. Per limitare l’impatto provocato dall’attività di cava sulla componente ambientale acque superficiali, si rimanda agli accorgimenti tecnici previsti nello studio di impatto ambientale.

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: - territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.	
Indirizzi comma 6 Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:	Si riprendono i contenuti dello S.I.A. allegato al progetto: “Il danno subito dai popolamenti forestali sarà come detto di entità assai modesta (non sono previsti tagli di vegetazione arborea), e verrà in buona parte mitigato con gli interventi di recupero ambientale, mediante messa a dimora di varie

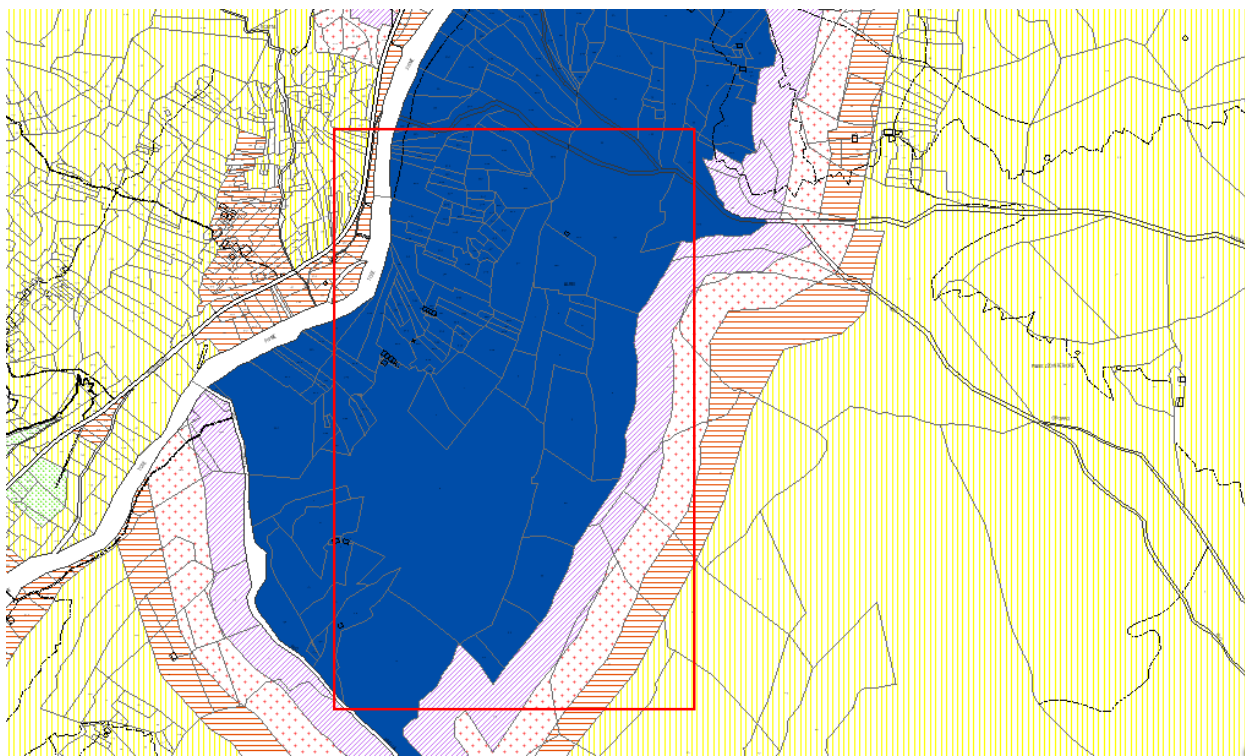
a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. comma 7 Il Ppr promuove la salvaguardia di: a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.	specie vegetali arboree. Anche la componente erbacea potrà essere recuperata ed avviata al ripristino mediante semina (nell'area in alto e quella in basso della cav). Tali aspetti possono senza dubbio accomunare l'intero polo estrattivo, in quanto interventi di ripristino ambientale simili sono stati previsti anche per la riqualificazione della vicina cava Pietra Veduta. In tale senso esiste una precisa correlazione tra le operazioni di recupero ambientale entro il polo, in quanto pur in presenza di attività molto diverse per tempi e volumetrie di coltivazione, la rivegetazione del versante seguirà nei due siti tipologie molto simili tra loro. Per rendere possibili tali interventi, e quindi ricostruire un normale profilo pedologico, si rendono necessari riporti di terreno vegetale sopra uno strato di sfaticci a funzione drenante ed inerti; questo potrà consentire la messa a dimora di latifoglie autoctone di diverse specie e dimensioni (specie arboree e arbustive). Giova qui rilevare che il recupero ambientale consentirà di migliorare alquanto questa parte ambientale, con la messa a dimora di postimi vegetali di specie, sviluppo ed età diverse, in spazi e forme i più naturali possibili. La componente appare in tutto il polo estrattivo già allo stato attuale piuttosto degradata, essendo il risultato di interazioni antropiche molto rilevanti a carico di cenosi già originariamente pioniere e poco evolute, nonché di modesto pregio visivo e qualitativo."
Prescrizioni comma 11 I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sitospecifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale. comma 12 Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che	L'area oggetto di intervento è inserita come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE è ubicata all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000. Le aree oggetto di escavazione non sono coperte da vegetazione così come rappresentato nell'elaborato grafico dell'uso del suolo allegato al progetto.

consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storicoculturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. comma 13 Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.	
---	--

Visto quanto sopra analizzato in merito all'applicazione, da parte dei piani locali, delle direttive e delle prescrizioni individuate all'interno delle Norme di Attuazione del PPR, preso atto della mancanza di specifiche schede all'interno del Catalogo dei Beni paesaggistici o di altre individuazioni o prescrizioni da parte degli elaborati del PPR, si può affermare che la presente variante sia coerente e rispetti le norme del Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 9 delle NdA, soprattutto in attuazione delle mitigazioni e delle attenzioni previste all'interno del progetto di recupero ambientale, alle procedure di cui alla L.R. 4/2009 e ad autorizzazione ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i., tutte queste successive fasi garantiranno ulteriormente gli aspetti di inserimento ambientale e paesaggistico delle opere previste.

3. VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

Si riporta in allegato estratto del Piano di zonizzazione acustica con individuata la zona in variante



Piano Regolatore Vigente - Zonizzazione acustica

-  Classe acustica I
-  Classe acustica II
-  Classe acustica III
-  Classe acustica IV
-  Classe acustica V
-  Classe acustica VI

Il perimetro dell'area oggetto di intervento ricade nel piano di zonizzazione acustica comunale in classe VI